



COMUNE DI RUMO

PROVINCIA DI TRENTO

VIA PONTARA 9

38020 RUMO

C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221

TEL. 0463-530113 FAX 0463/530533

e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



Prot.n.3587

Rumo, lì 09.11.2022

Egr.sig.
Luca Toldo
reginamarmolada@gmail.com

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO ALPINO “MADDALENE” IN C.C.RUMO

Con la presente si richiede cortesemente offerta per la gestione del Rifugio Alpino Maddalene.

Il Rifugio è situato in loc. Val nei pressi di Malga Val a quota 1925 mslm, raggiungibile a piedi e con veicoli idonei(4x4) dall'abitato di Rumo su strada in parte asfaltata, in parte bianca ed in parte cementata a seguito di appositi lavori di sistemazione, su cui però vige limite di circolazione, ed a piedi da vari sentieri esistenti, fra cui il sentiero n.133(Bonacossa). Dal Rifugio sono facilmente raggiungibili varie cime della catena montuosa delle Maddalene, quali Cima degli Olmi(Ilmenspitz) oppure Cima Lavazzè. La viabilità lungo la strada di accesso ha, come detto innanzi, limiti di circolazione ma nel periodo estivo viene garantita l'apertura totale della strada per il massimo di n.30 giorni, coincidenti in linea di massima con i fine settimana ed il periodo ferragosto in cui è maggiore l'afflusso turistico a Rumo e nei paesi limitrofi.

Il fabbricato è composto da zona bar – cucina – sala da pranzo da 60 posti a sedere– 25 posti letto per ospiti in 4 stanze e 6 posti letto per la gestione in n.2 stanze- servizi igienici interni – magazzino e dispensa. E' inoltre fornito di acqua potabile, produzione di energia elettrica mediante impianto idro-elettrico dedicato ed è dotato in caso di emergenza di generatore (qualora vi sia la necessità di utilizzare il generatore a disposizione, il costo del gasolio risulta però a carico del gestore), produzione di acqua calda con caldaia a gas e bombolone esterno interrato(gas a carico del gestore) e impianto fognario a norma. L'immobile è stato ristrutturato interamente e da circa 12 anni è adibito a Rifugio.

In considerazione del fatto che in parte dell'edificio adibito a Rifugio è presente una Malga per la monticazione di bestiame asciutto, il gestore del Rifugio dovrà operare con spirito collaborativo nel confronti della locale Associazione allevatori che usufruisce dei pascoli della Malga, potendo mettere eventualmente a disposizione della stessa una persona che verrà a tutti gli effetti assunta alle dipendenze dell'Associazione allevatori medesima con il compito di provvedere alla custodia e pascolo del bestiame.

Oltre all'offerta economica, dovrà essere presentata **una relazione contenente una serie di informazioni e referenze inerenti i seguenti aspetti**, oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale:

- ✓ Elencazione delle eventuali precedenti esperienze di gestione di Rifugi, elencazione svolgimento di attività altre attività a contatto con pubblico, quali bar, ristoranti, ecc.);

- ✓ Eventuali collaboratori disponibili e relative eventuali esperienze maturate, compresi i componenti del nucleo familiare;
- ✓ Eventuale indicazione del soggetto che svolgerà la funzione di pastore con indicazione di esperienze analoghe svolte per tale funzione;
- ✓ Eventuale frequentazioni corsi D.Lgs, 81/08, 1[^] soccorso e H.A.C.C.P., peraltro obbligatori dopo l'eventuale affidamento e prima dell'apertura;
- ✓ Eventuali precedenti esperienze di alpeggio;
- ✓ Conoscenza di lingue straniere, in particolare tedesco;
- ✓ Conoscenze alpinistiche in genere;
- ✓ **formulazione di un Programma di gestione con particolare riferimento all'attività di carattere didattico ambientale per caratterizzare il rifugio.**
- ✓ Eventuali altre indicazioni utili, compresa la capacità di effettuare piccoli lavori di manutenzione;

La base d'asta economica è di € 7.900,00 annui per i 2 anni di gestione posti in gara(offerta minima complessiva € 15.800,00), con impegno al mantenimento di tale offerta anche per gli anni 2025 e 2026. Al 31.12.2024 entrambe le parti, Comune e gestore, potranno disdire il contratto facendolo venir meno per le due annualità successive.

Si affiderà la gestione per gli anni dal 2023 al 2026 con la possibilità al **31.12.2024** per entrambe le parti, Comune e gestore, **di disdire il contratto facendolo venir meno per le due annualità successive.**

La bozza di contratto è inviata in allegato alla presente nota.

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE.

- avere conoscenza in generale del territorio, delle vie di accesso ai rifugi ed ai rifugi limitrofi;
- avere capacità di prestare azioni di primo soccorso, come indicato all'art.5 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, approvato con DPGP 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica (alla nota è allegato un modello da utilizzare per l'offerta economica), debitamente firmata da persona in grado di impegnare legalmente il soggetto concorrente, dovrà, a pena di esclusione, essere inserita in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dall'offerente. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA", nonché il nome, ovvero la ragione/denominazione sociale dell'offerente.

La busta contenente l'offerta economica dovrà essere quindi inserita in un ulteriore plico, unitamente alla documentazione indicata in prosieguo.

Il plico dovrà, tassativamente ed a pena di esclusione, essere chiuso e sigillato e sullo stesso dovrà venir apposta la seguente dicitura: "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL RIFUGIO MADDALENE IN C.C. RUMO**" e dovranno essere altresì indicati il nominativo e l'indirizzo del mittente/offerente. **Oltre**

all'indirizzo è necessario indicare un recapito fax ed e.mail in modo da poter comunicare la tempestiva di svolgimento della gara.

Il suddetto plico dovrà pervenire nei modi sottoriportati, esclusivamente al seguente indirizzo:

COMUNE DI RUMO
Via Marcena, 21
38020 RUMO (TN)

entro e non oltre le ore 18:00 del giorno – 16 Novembre 2022, pena la tassativa esclusione.

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata A.R. statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta esclusivamente all' Ufficio Protocollo del Comune di Rumo in orario di Ufficio (dal Martedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15:30 alle 17:30, il Sabato dalla ore 08:00 alle 12:00

Della consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta indicante l'ora e la data.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno al Comune di Rumo dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non è comunque ammesso presentare offerta per persona fisica o giuridica da nominare in seguito, in quanto la persona che presenterà offerta dovrà gestire la struttura quale titolare di ditta individuale oppure, in caso di formazione successiva di società, dovrà comunque mantenere la legale rappresentanza di tale società e possedere almeno il 51% della proprietà della medesima.

FORMA E CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica, come da fac-simile allegato (modello A), dovrà essere redatta in carta resa legale (marca da bollo da Euro 16,00) ed in particolare deve indicare:

- a) l'importo del canone che il concorrente offre per la gestione, che dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere;
- b) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza del concorrente e, nel caso di società, dovrà essere indicata l'esatta ragione/denominazione sociale e gli altri dati, come dinanzi descritti, del legale rappresentante in grado di impegnare la società.

CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL'OFFERTA.

L'offerta economica non verrà presa in considerazione se inferiore alla base d'asta, se sottoposta a condizione, se generica o mancante di alcuni degli elementi e documenti in precedenza indicati. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non vincola il Comune di Rumo.

L'aggiudicatario rimane vincolato alla propria offerta fino all'avvenuta stipulazione del contratto. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo. Nel caso di presentazione di più offerte da parte dello stesso offerente, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

Il Comune di Rumo si riserva la facoltà di non aggiudicazione e, del caso, di esperire altra procedura.

All'apertura della busta contenente l'offerta economica si procederà in seduta riservata e si analizzerà l'offerta complessiva in occasione della prima seduta utile della Giunta comunale.

E' espressamente vietato il subentro di altri soggetti, oltre all'offerente, nella gestione del Rifugio.

Inoltre dovrà essere contenuta una dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445(allegando copia di documento di identità in corso di validità, in cui l'offerente, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 dichiari **quanto previsto nell'allegato fac-simile**

Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti il presente bando è possibile rivolgersi al Segretario comunale dott.Daniel Pancheri al n.0463/530113 oppure inviando e-mail di richiesta di chiarimenti all'indirizzo: segretario@comune.rumo.tn.it oppure comune@pec.comune.rumo.tn.it. Le precisazioni di interesse generale, a giudizio dell'Amministrazione, verranno pubblicate sul sito Internet: www.comune.rumo.tn.it .

Tutela della privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Rumo le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali sono il Comune di Rumo (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), Via Pontara, 9, 38020 – Rumo(TN), tel. 0463.530113, fax 0463.530533 e-mail rumo@comune.rumo.tn.it, pec comune@pec.comune.rumo.tn.it.

Preposto al trattamento è il Segretario pro tempore del Comune di Rumo; i dati di contatto sono: Via Pontara, 9, 38020 – Rumo(TN), tel. 0463.530113, fax 0463.530533 e-mail segretario@comune.rumo.tn.it, pec comune@pec.comune.rumo.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro all’Interessato** in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini, Via Torre Verde, 23 38122 – Trento, tel. 0461/987138, e-mail consorzio@pec.comunitrentini.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

I dati personali sono stati raccolti direttamente e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l’Interessato.

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi

- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Comune di Rumo e, in particolare, dal Segretario comunale, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa

citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

I dati personali potranno essere trasferiti fuori dall'Unione Europea

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”;
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Cordiali saluti.

Rumo, 11 novembre 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniel Pancheri
Documento sottoscritto digitalmente

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.:

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni

antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis](#), commi 1 e 2-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritieri;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.